

Claudio Povolo

Il corpo e l'anima della Repubblica.

Relazioni di amicizia e politica nella Venezia del Cinquecento.

(testo provvisorio)

Premessa

I discorsi del mito e dell'antimito costituiscono due forme di narrazioni che hanno contraddistinto la storiografia veneziana a partire dall'Ottocento, ma che è possibile pure individuare nei secoli precedenti. Si tratta di narrazioni provviste di diverse argomentazioni, che traevano evidentemente origine dal contesto culturale e politico in cui vennero elaborate nel corso del tempo. Ma, tramite la sua decostruzione, il mito rivela pure i suoi, più o meno espliciti, legami con la realtà cui esso si riferisce¹. Pace, concordia, giustizia, equità, buon governo sono alcuni degli stilemi che caratterizzano la sintassi del mito della Serenissima. In particolare l'assenza di esplicite tensioni tra i diversi ceti sociali, che per secoli contraddistinsero la vita della città lagunare, è uno dei temi con cui la storiografia ha dovuto misurarsi, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Le tensioni politiche nell'ambito del patriziato, colte essenzialmente sul piano istituzionale, sembrano non riverberarsi nei ceti sottoposti ed in particolare in quello popolare. E' molto probabile che la realtà fosse più complessa e che le tensioni sociali si manifestassero secondo percorsi che tendenzialmente non lasciavano però spazio ad insorgenze collettive². Di certo la struttura costituzionale della città-stato lagunare e la conformazione politica del suo ceto dirigente permasero a lungo, nonostante la formazione di uno stato territoriale a partire dal Quattrocento incidesse sulla vita delle istituzioni cittadine. Le relazioni tra i diversi ceti sociali ubbidivano evidentemente ad una logica tipica della società cetuale di antico regime, ma l'assenza di una corte e la conformazione culturale di un ceto politico che, tramite le numerose magistrature, si calava nel tessuto urbano senza significative forme di mediazione, furono elementi che caratterizzarono intensamente i rapporti sociali e soprattutto le reti di amicizie e di protezioni. Queste pagine sono dedicate ad esaminare questi aspetti, soprattutto nel corso del XVI secolo, quando, di seguito allo sviluppo economico e demografico, anche la città lagunare dovette far

1 Temi ampiamente dibattuti dalla storiografia internazionale. Alfiere della tendenza post-modernista e della decostruzione storica è stato Alan Munslow, con il suo *Deconstructing history*, London-New York 1997, in particolare pp. 57-75. La tesi del *new realism* ha come punto di riferimento John R. Searle, *The construction of social reality*, New York 1995 (traduz. it. Torino 2006). Su questo ordine di problemi cfr. inoltre F. Benigno, *Il ritorno dei Thugs. Ancora su trasformazioni discorsive e identità sociali*, in "Storica", 51 (2011), pp. 97-120.

2 Una possibile linea di indagine è costituita (cfr. *infra*) dall'analisi del sistema giuridico della vendetta, filtrato, interpretato e legittimato dalle magistrature giudiziarie.

fronte ad una serie rilevante di problemi che avevano investito nel suo complesso la società europea³.

Con lo sguardo al passato

Nel 1837-38 apparve la traduzione in italiano dell'*Histoire de la République de Venise* di Pier Antoine Noël Daru⁴. Se fu facile gioco individuare i numerosi errori contenuti nell'*Histoire*, non così agevole fu per il curatore dell'opera, Aurelio Bianchi Giovini, ribattere alle dissacranti argomentazioni dello storico francese, che si alimentavano, evidentemente, del nuovo clima politico borghese e tendenzialmente ostile al ceto aristocratico. Non diversamente da altri epigoni della scomparsa Repubblica, Bianchi Giovini ricorse ad alcune delle classiche argomentazioni del discorso mitico, che già si era venuto ad elaborare nei secoli precedenti. Una delle questioni più rilevanti era costituita dalla presunta concordia sociale che aveva contraddistinto la città lagunare. A questo proposito, il curatore dell'opera osservava:

Un vantaggio ch'ebbe l'aristocrazia veneziana su tutte le altre fu che non fu mai odiata dal popolo. La nobiltà veneziana si era fatta grande a forza di beneficiare e usare umanamente colla plebe e il governo seppe adoperare di continuo questa massima, e più ancora quando l'autorità fu recata per intero nelle mani de' patrizi. Nessun altro governo fu più sollecito a provvedere non solo ai bisogni del popolo, fosse egli pure o della capitale o delle province suddite, ma ben anco a ciò che può ad esso recar passatempo e diletto. Non è il potere che dispiaccia, ma il modo con cui si adopera; e la nobiltà veneziana, conscia di questa massima, sovracaricò se stessa di obblighi, di prescrizioni e di etichette, non si arrogò nessun privilegio che potesse nuocere all'interesse pecuniario del pubblico od offendere troppo da vicino l'amor proprio de' popolani⁵.

Una percezione mitica, che evidentemente non coglieva la complessità della società veneziana e, più in particolare, del suo assetto politico e giuridico. Quando nel 1819 era apparsa l'*Histoire de la République de Venise* di Pierre Daru l'*establishment* della città lagunare non aveva nascosto una certa irritazione e un malcelato fastidio nei confronti di un'opera che si addentrava apertamente e senza ritrosie nell'apparato di potere dell'antica Repubblica. Nonostante i suoi numerosi errori ed imprecisioni l'*Histoire* aveva delineato, soprattutto, senza infingimenti, la fisionomia oligarchica del ceto dirigente veneziano e la strutturale debolezza delle istituzioni repubblicane, non in grado di affrontare i profondi mutamenti che avevano investito gran parte del contesto politico europeo. E, probabilmente, era apparsa tanto più irritante la delineazione di una società lagunare nella quale la persistente ineguaglianza cetuale si era accompagnata ad una fitta trama di rapporti interpersonali condotti all'insegna del

3 H. Kamen, *Early modern European society*, London-New York 2000; J. R. Ruff, *Violence in early modern Europe, 1500-1800*, Cambridge 2001.

4 Capolago 1837-38, in undici volumi, con un' *Introduzione* di A. Bianchi Giovini. L'*Histoire* è stata di recente ripubblicata a cura di X. Tablet e A. Fontana, Paris 2004, con due ampie introduzioni dei curatori.

5 *Ivi*, pp. 12-17.

connubio tra i settori privilegiati dell'aristocrazia ed alcune potenti magistrature politiche⁶.

Il tema del *buon governo* e della connaturata concordia sociale si scontrava evidentemente con la nuova visione della società ottocentesca borghese e soprattutto con l'affermazione di strutture giuridiche che, quasi ovunque, inneggiavano all'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge⁷. L'antica società cetuale e soprattutto il pluralismo giuridico e costituzionale che l'aveva contraddistinta per secoli non potevano essere ora percepiti che alla luce di una visione giuspubblicistica delle istituzioni, che metteva in sordina le complesse relazioni sociali e politiche e, soprattutto, la struttura antropologica del potere che le informava⁸.

Sul finire della sua opera Pierre Daru, soffermandosi sulla stratificazione sociale della città lagunare, aveva osservato:

Par une suite des anciens rapports que l'inégalité de puissance avait établis entre les citoyens de Venise, les familles du peuple avaient chacune dans l'ordre équestre un protecteur, qui exerçait en faveur de ses clients l'influence et les fonctions du patronage. Les nobles des provinces auraient cru affecter l'indépendance en se dispensant de cette marque de respect: de même que les populaires, ils se choisissaient un patron. Or, comme les clients ne pouvaient pas être tentés de s'adresser à des protecteurs sans crédit, on doit sentir combien cet usage favorisait l'oligarchie.

Una pratica sociale che si era consolidata ad imitazione degli antichi costumi dei romani. Ma, aggiungeva poi significativamente lo storico francese:

À Venise nul homme n'était assez puissant pour protéger efficacement, et la prétention de grand dangers à quiconque aurait osé s'en prévaloir de se constituer le défenseur des intérêts d'une nombreuse clientèle aurait fait courir de grand dangers à quiconque aurait osé s'en prévaloir⁹.

6 C. Povolo, *The creation of Venetian historiography* in J. Martin – D. Romano, *Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city-state, 1297-1797*, Baltimore 2002, pp. 491-519

7 Lo stesso Daniele Manin, cui nell'edizione di *Venezia e le sue lagune* era stato affidato il compito di delineare l'antico diritto della Repubblica, nonostante cogliesse i tratti eminentemente consuetudinari del diritto veneziano, non seppe rinunciare ad una descrizione che ricorreva ai consueti parametri di astrazione tipici del diritto colto e scritto, cfr. C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano. Venezia e il suo stato territoriale*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione, secoli XVI-XIX*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma 2006, pp. 308-311; Idem, *Identità frammentate. Le appartenenze territoriali nel Veneto del Sette-Ottocento*, in *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali tra Sette e Ottocento*, Roma 2012, pp. 125-149.

8 N. Rouland, *Antropologia giuridica*, Milano 1992 (Paris 1988), in particolare pp. 177 e sgg.

9 P. Daru, *Histoire de la République de Venise*, Paris 1819, V, p. 480. All'edizione del 1819 ne seguì una seconda nel 1821. Nel 1824 si ebbe una traduzione in tedesco e, dopo un'ulteriore edizione parigina, nel 1826, giunse finalmente la versione italiana *Storia della Repubblica di Venezia, traduzione dal francese con note ed osservazioni* del Bianchi Giovini, in undici volumi, poco sopra ricordata. Altre due edizioni in francese si ebbero nel 1853 e nel 1907. Cfr. Luciani, *Un complément inédit à l'Histoire de la République de Venise de Daru: la correspondance avec l'abbé Moschini*, in "Revue des études italiennes", VI (1959), p. 110.

Osservazioni che potevano apparire contraddittorie, ma che in realtà esprimevano la complessità della struttura del potere lagunare, anche se lo storico francese tendeva evidentemente a coglierne la negatività nell'ineguaglianza sociale entro cui questo stesso potere si inseriva.

Le osservazioni di Pierre Daru vennero soprattutto riprese dall'ex-patrizio Giovan Domenico Tiepolo nei suoi *Discorsi sulla storia veneta*¹⁰. Un'opera che dichiaratamente intendeva contrapporsi alla visione dello storico francese. Pur negando che a Venezia si ricorresse al titolo di *protettore* o, viceversa, a quello di *cliente*, l'ex-patrizio veneziano entrava comunque direttamente nella controversa questione:

Non è vero che ogni famiglia del popolo avesse nell'ordine equestre un protettore e che anzi neppure si usava un tal titolo verso i cittadini o popolari di Venezia, e che i nobili delle provincie, e specialmente delle città più distinte, avrebbero sdegnato che alcuno neppure gli chiamasse clienti e dipendenti da un patrizio veneto.

L'ex patrizio veneto sembrava inizialmente negare l'esistenza del fenomeno. In realtà si trattava di un'affermazione che gli serviva per introdurre la dimensione antropologica e politica di una pratica sociale assai diffusa:

Quei popolari o cittadini che per le loro professioni od impieghi si erano prestati agli interessi od occorrenze di qualche nobile, per quella relazione che co' medesimi facevano, ad ogni loro bisogno ricorrevano all'aiuto ed assistenza dei medesimi. E talvolta per impegnarli a favorirli, ne' privati colloqui gli chiamavano anche loro protettori. Non era però questa spezie di protezione autorizzata da alcuna legge, né dichiarata con alcuna pubblica dimostrazione; né i nobili assumevano mai il titolo di protettore d'alcuno, né alcuno ostentava il titolo di cliente di verun nobile.

Domenico Tiepolo sembrava dunque attestare il valore giuridico informale delle relazioni di *amicizia*, diffuse nell'antica Repubblica, contrapponendole a quelle che la società ottocentesca percepiva e definiva ormai appartenere alla sfera del clientelismo. Una distinzione che gli serviva per definire più propriamente il valore intrinseco e giuridico di quelle stesse relazioni:

Ed anzi que' cittadini, che, o per convivenza o per altra causa, contraevano relazioni con qualche nobile, si chiamavano suoi amorevoli, voce che esclude ogni dipendenza. Niun dovere imponeva quindi questa assistenza de' nobili agli assistiti, fuori di quello della natural gratitudine de' beneficati verso i beneficati; niun obbligo ne derivava a' nobili di sostenere, o proteggere quelli che a loro ricorrevano, oltre a quel punto a cui vi fossero indotti dalla particolar benevolenza verso quell'individuo, o dalla giustizia della di lui domanda; niuna influenza o lustro ne conseguivano i nobili, perché, lungi dal potere far pompa, o valersi in qualche caso delle persone in qualunque modo da se dipendenti, sarebbe stata anzi una distinzione offendentissima l'aristocratica eguaglianza, la

¹⁰ D. Tiepolo, *Discorsi ossia rettificazioni di alcuni equivoci riscontrati nella storia veneta del signor Daru*, Udine 1828. I *Discorsi* vennero pubblicati in due volumi e si svolgevano in sei *rettificazioni* che affrontavano temi ritenuti rilevanti nel definire la fisionomia politica della Serenissima.

sola distinzione d'avere de' clienti, e quindi non ne derivava ad essi nobili, che qualche disturbo per prestare un'amica assistenza agli affari di quelle persone, con cui avevano contratto queste relazioni..¹¹

Giovan Domenico Tiepolo confermava l'esistenza di quelle reti di relazioni amicali esistenti nella caduta Repubblica cogliendo quegli obblighi informali di reciprocità che si venivano a creare tra *patrono* e *cliente*. Ma egli non poteva ignorare le relazioni che inevitabilmente intercorrevano tra l'assetto istituzionale e una pratica così diffusa. Relazioni tanto più importanti se si considera che in una *res publica* il concetto di *eguaglianza* costituiva uno dei cardini che legittimavano il predominio del ceto aristocratico:

Siccome poi la scelta di questi, da lui detti protettori, non derivava neppure dalla fama della potenza, dalla ricchezza di uno o di un altro nobile, ma, come abbiamo veduto, dalle circostanze di qualche servizio prestato ad essi, o degli impieghi in cui i nobili avessero potuto mostrarsi benefici a qualche individuo o corporazione; e gli impieghi tutti della repubblica erano temporanei e di corta durata, così questa specie di patrocinio diffondevasi nella maggior parte de' patrizij d'ognuna delle classi ideate dal signor Daru, né poteva favorire l'oligarchia, cosa che, suo malgrado, lo stesso nostro storico confessa...¹².

A detta di Domenico Tiepolo (e dello stesso Pierre Daru) le relazioni di *amicizia* erano dunque diffuse in ogni ambito dell'aristocrazia e non erano appannaggio del ceto oligarchico, in quanto il sistema politico repubblicano si articolava tramite l'antico assetto delle magistrature della città dominante.

Il tema delle relazioni di *amicizia* e delle reti di protezioni veniva infine affrontato in maniera più calzante ed approfondita da Agostino Sagredo, appartenente ad una delle più prestigiose casate aristocratiche veneziane. Notevole figura di intellettuale moderato, nonostante la sua origine patrizia, Sagredo era ben consapevole delle trasformazioni politiche e sociali avvenute, nonché del ruolo indispensabile ormai assunto da un'élite alto-borghese nell'ambito delle istituzioni. Egli si inserì nel complesso dibattito storiografico scrivendo - in occasione del IX congresso degli scienziati italiani tenutosi a Venezia nel 1847 - una *Storia civile e politica* che introduceva i due prestigiosi volumi *Venezia e le sue lagune*.¹³ Sostanzialmente estraneo a quel dibattito polemico che aveva alimentato gli interventi precedenti e pure restio a rivisitare la storia della Repubblica in chiave nostalgica, il Sagredo si pone comunque su quel versante storiografico in cui il *mito* veniva criticamente ripreso e reinterpretato alla luce delle istanze attuali. In Agostino Sagredo il mito si

¹¹ *ivi*, pp. 193-195.

¹² *ivi*, p. 195.

¹³ Sul Sagredo cfr. M. Canella, *Appunti e spunti sulla storiografia veneziana dell'Ottocento*, in "Archivio veneto", CXLI (1976). pp. 85-90; G. Benzoni, *La storiografia*, in *Storia della cultura veneta. Dall'età napoleonica alla prima guerra mondiale*, 6, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1986, pp. 603-604.

spogliava dei consueti orpelli retorici per rivestire i panni di una lucida analisi critica in cui, comunque, al patriziato lagunare - in una prospettiva evidentemente rivolta, ma non solo, al clima attuale - erano accreditati un ruolo e una funzione storica che, al di là delle umane debolezze, lo avevano posto al di sopra degli altri ceti sociali e ne avevano decretato una sorta di *superiorità* politica e culturale. Si trattava di un patriziato - il Sagredo non aveva esitazioni ad affermarlo ripetutamente - profondamente diviso al suo interno, ma amalgamato da un assetto istituzionale che se ai suoi vertici aveva organi come il Consiglio dei dieci e gli Inquisitori di stato,¹⁴ gestiti in esclusiva dal gruppo oligarchico, alla sua base vantava un organo rappresentativo come il Maggior Consiglio. Acutamente egli coglieva però come questo assetto istituzionale, nonostante le apparenze formali, avesse subito sostanziali modifiche di contenuto:

Il nobile ricco, quello di mezzane fortune ed il povero, aveano e godevano uguaglianza di diritti nel maggior consiglio, solo e vero sovrano della repubblica. Egli è vero che il nobile povero assai di rado poteva penetrare nel senato, al quale il maggior consiglio (per fatto e non per diritto) delegò i principali poteri amministrativi, l'indire guerra, stringere alleanze, far paci, le finanze; di rado poteva giungere alle magistrature, che reggevano il senato, e a quelle alle quali era confidata la suprema sicurezza dello stato; di rado sedere nei consigli dei quaranta. I primi uffici erano di nobili ricchi; i secondi di quelli di mezzane fortune. Nondimeno nel maggior consiglio tutti i nobili avevano voto uguale, e per ottenere i maggiori uffizii, i ricchi e i mezzani nobili avevano necessità del voto dei poveri. Dovevano quindi rispettarli e blandirli; provvedere dovevano ai bisogni loro...Da questo nacque la conservazione delle moltissime magistrature che abbiamo detto non più necessarie pel governo, ridotte di solo nome e di lucro uguale a quello dato a chi le esercitava quando erano necessarie...".¹⁵

Agostino Sagredo coglieva dunque le profonde trasformazioni istituzionali che avevano investito l'antica città stato e il ruolo specifico delle sue magistrature. Un'analisi lucida, si diceva, in cui il mito della Repubblica appare tanto più vigoroso in quanto esaminato nei suoi toni chiaroscuri. La polemica dissacrante di Daru appare inequivocabilmente ben presente sullo sfondo della *Storia civile e politica*, ma non è in grado di inquietare una visione storica in cui il filo conduttore è dato quasi costantemente dalla superiorità politica, quasi etica, attribuita ad un ceto dirigente cui è assegnato l'onere, oltre che l'onore, di reggere le sorti della Repubblica. Appare inoltre nella *Storia civile e politica* una conoscenza approfondita dei valori culturali che caratterizzavano la vita politica del patriziato, come quando si sofferma sull'istituto del *padrinato politico* o della pratica del *broglio* inteso come un vero e proprio rituale che modulava il sistema elettorale della città lagunare¹⁶. Questo aspetto emerge ad esempio visibilmente a proposito delle relazioni di patronato e di clientela che il Daru aveva colto come uno dei tratti distintivi dell'azione di governo del patriziato lagunare:

14 Sagredo, I, pp. 112-113.

15 *ivi*, I, pp. 127-128.

“colle istituzioni romane venne in Venezia anche il patronato e la clientela. Anche nei più antichi cronisti ne troviamo esempi. Durò poi sempre, e non era uomo di mezzane condizioni, non popolare, che non avesse il suo patrono, i quale lo proteggeva contro tutti e ciascuno che volesse usargli violenza. **E soprattutto patrono del popolo era il consiglio dei dieci**¹⁷, e potremmo allegare casi di violenze usate al popolo dai nobili e senza pietà punite. Il popolo era trattato fraternamente dai nobili; anzi formava parte integrante dell’educazione del nobile, fatto adulto, il debito di trattare fraternamente il popolame. Ben diversi erano i nobili veneziani da quei nobili che, imitando gli spagnoli, credevano il popolo venisse da altra creta che quella di Adamo”¹⁸.

Nonostante l’enfasi dettata da una percezione mitica della Repubblica, Agostino Sagredo coglieva le complesse interrelazioni tra istituzioni e patronato. E soprattutto individuava il ruolo svolto dalla grande magistratura del Consiglio dei dieci nel corso del Cinquecento nell’imprimere alla società veneziana un diverso concetto di ordine sociale e giuridico, che lo avrebbe posto come una sorta di tutore incontrastato delle aspirazioni del popolo. Un ruolo che, evidentemente, aveva scompaginato gli equilibri politici dell’antica struttura della città-stato, ridefinendo le stesse relazioni di amicizia filtrate dall’attività delle magistrature cittadine. E che, secondo l’ex patrizio veneziano, potevano spiegare come l’antica Repubblica avesse potuto superare la difficile e complessa fase cinquecentesca senza che le tensioni sociali la investissero.

Amicizie

E’ stato merito degli antropologi l’aver sottolineato l’importanza di una pratica sociale come il clientelismo o il *patronage*¹⁹. Ed è indubbio che tale attenzione si è manifestata, a partire dagli anni ’60 del Novecento con la ‘riscoperta’ del

16 Una pagina straordinaria del Sagredo che non venne successivamente raccolta dalla storiografia veneziana: “Nel broglio, cioè, sotto ad una porzione delle loggie, i nobili si trovavano prima di convocare i consigli; con profondissimi inchini si salutavano così i grandi i piccoli, come i piccoli i grandi. Un giovane nobile che per la prima volta indossava la veste patrizia, sia che avesse compiuto il vigesimo quarto anni (epoca legale della ammissione alla sovranità), sia che avendo compiuto il vigesimo primo, e imborsato in una urna nel giorno di santa Barbara co’ suoi coetanei, fosse sortito per mano del doge ottenendo la remissione di tre anni di età, il giovine nobile ivi era presentato agli altri nobili, prima di salire nel maggior consiglio e giurare obbedienza alle leggi. Dodici gentiluomini dei maggiori lo accompagnavano, onde nasceva una specie di parentela civile, una alleanza che non finiva più. E quei presentatori e il presentato d’indi in poi si chiamavano *compari*. Nel broglio chi aspirava ad una dignità o magistratura, chi domandava una grazia, era obbligato di presentarsi in atto supplichevole. La supplicazione dimostravasi togliendo il batolo (stola) che soleva portarsi in spalla, e ponendolo sul braccio. L’atto del supplicare dicevasi *calar la stola*. Tutti i congiunti, anche i più lontani, i compari, gli amici si univano al supplicante con la *stola* calata e profondissimamente inchinavano i gentiluomini che passavano, fossero ricchi o poveri”, *ivi*, p. 128. Su questo passo si veda quanto già osservato nel mio *Honi soit qui mal y pense (or the best interpretation of events, ad Introduzione del volume di M. Manzatto, Il tricorno e il ventaglio. Poteri e relazioni tra i sessi nell’aristocrazia veneta del Settecento*, Verona 2012, p. 18.

17 Ho ritenuto opportuno di evidenziare questo passo del Sagredo, in quanto costituisce il *fil rouge* di queste pagine.

18 *ivi*, I, p. 188.

Mediterraneo da parte di studiosi che in gran parte provenivano dal centro-nord Europa²⁰. Nonostante i limiti e i pregiudizi che contraddistinsero questi studi l'importanza di concetti chiave come la parentela, l'onore, la famiglia, le ritualità e le pratiche magiche sono entrati a far parte di un linguaggio cui gli storici sono ricorsi con sempre maggiore frequenza.

Gli studi sulle reti di patronage e di amicizia nelle diverse società europee dell'età medievale e di antico regime si sono diffusi a macchia d'olio ed hanno sottolineato il concetto chiave di *amicizia* che sino a buona parte del Seicento viene utilizzato per definire pratiche sociali di interdipendenza tra persone diversamente disposte sul piano gerarchico dell'onore e della ricchezza²¹.

Il concetto di amicizia e delle complesse interrelazioni che esso comportava nella società medievale e di antico regime era ampiamente motivato dal pluralismo giuridico che la contraddistingueva e dalla nozione di *iurisdictio* che sottolineava l'armonia e l'autonomia dei diversi corpi sociali²². La ricerca dei legami culturali, sociali e politici va dunque condotta seguendo percorsi necessariamente alternativi a quelli istituzionali o comunque solo in parte riscontabili nei discorsi enunciati da questi ultimi. Come è stato notato più in generale per la società europea del Cinquecento:

On the one hand, there were formal political structures - royal councils, senior judicial courts, thrones and chambers, laws and ordinances. But alongside these formal elements lay informal power networks; favour and influence, promises and rewards, individual and family honour, privilege and status. Both formal and informal political structures had their own rules of engagement. The one depended on historical precedents, juridical claims and the guardianship of the *res publica*. The other relied upon friendship and personal contacts. Politics in the sixteenth century lay at the intersection of these two structures since it was their interplay which made its

19 Ricordo l'ampia e critica sintesi di John Davis, *Antropologia delle società mediterranee. Un'analisi comparata*, Torino 1997 (London 1989) in cui lo studioso anglosassone sottolineava, tra l'altro, l'assenza in questi studi di ogni forma di comparazione e, soprattutto, l'esigenza di ricorrere ad un'analisi storica. A proposito del clientelismo Davis dava una definizione precisa: "Si ha quindi il clientelismo ogniqualvolta gli uomini assumono un atteggiamento di deferenza verso chi è più potente di loro e in questo modo ottengono accesso alle risorse. Esso è legato all'onore perché l'onore è un codice morale in cui i ricchi e poveri sono ordinati in modo gerarchico e in cui la loro interdipendenza assume un rilievo che non ha in nessun altro idioma di stratificazione, perché al linguaggio dell'onore ricorrono i deboli per mitigare le conseguenze della loro posizione di debolezza all'interno del rapporto e perché l'onore favorisce la scelta: è almeno in potenza un fattore di differenziazione assoluta, e un patrono, dovendo scegliere tra vari possibili clienti, sceglie il più onorevole", p. 145. Una definizione che può essere accolta sul piano storico nei suoi contenuti sostanziali, ma non nell'utilizzo del termine *clientelismo*, che presuppone un giudizio negativo a priori dettato dal concetto di *legalità* che contrassegna i sistemi giuridici affermatasi a partire dall'Ottocento.

20 Rinvio alla densa introduzione di A. Miranda al volume *Antropologia del Mediterraneo*, a cura di D. Albera, A. Blpk, C. Bomberger, Milano 2007 (Paris 2001) in cui si fa un'ampia rassegna critica intorno al discusso concetto di 'area' mediterranea.

political systems work²³.

Ma come possono essere rilevate queste pratiche culturali informali, che erano ampiamente diffuse in tutta la società europea di antico regime? A. M. Hespanha ha osservato :

Parlando di amicizia, di liberalità, di gratitudine stiamo parlando di disposizioni sentimentali che non possono essere osservate direttamente. Per questo le correnti storiografiche che se ne devono occupare sono obbligate a lavorare sui testi normativi dei sentimenti e delle emozioni [...]. Ma anche la letteratura giuridica, che in alcuni ambiti più che in altri si occupa di sentimenti, delle emozioni e degli stati di spirito. Gli esempi classici sono, nel diritto penale ma anche in quello civile, gli stati psicologici come la colpa (*culpa*) o il dolo (*dolus*), lo stato di necessità (*necessitas*), la menzogna, la follia, l'amicizia, ecc.²⁴.

21 Su questo tema, di grande rilievo, nella storia della società dell'età medievale e moderna cfr. M. Aymard, *Amicizia e convivialità*, in *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, a cura di P. Ariès e G. Duby, Roma-Bari 1987 (Paris 1986), pp. 357-392. Un tema che è stato affrontato più ampiamente per la Francia da J. Dewald, *Aristocratic experience and the origins of modern culture. France, 1570-1715*, Berkeley, 1993, in particolare pp. 104 e sgg. Per l'Inghilterra L. Stone, *The family, sex and marriage in England, 1500-1800*, New York 1977. Come ha osservato Dewald, "Through the seventeenth century, writers commonly used the term "friend" to refer to protectors and patrons, this was friendship not as intimacy but as a means of organizing political and social life (Dewald, *Aristocratic experience...*, p. 106). Si tratta di un aspetto decisivo della società di antico regime, che negli ultimi anni è stato affrontato in numerose ricerche. Cfr. ad esempio N. Tadmor, *Family and friends in eighteenth-century England. Household, kinship and patronage*, Cambridge 2004; L. Gowing, M. Hunter and M. Rubin (editors), *Love, friendship and faith in Europe, 1300-1800*, New York 2005, in particolare il saggio di N. Tadmor, che esamina il rapporto tra relazioni di vicinato e di amicizia nell'Inghilterra della prima età moderna (pp. 150-176); una sintesi di carattere generale in E. Österberg, *Friendship and love, ethics and politics. Studies in Medieval and Early Modern history*, Budapest - New York 2010. L'autrice, soffermandosi per un lungo periodo su diari e autobiografie osserva: "In the Middle Age and the sixteenth and seventeenth centuries, the language and gestures of friendship were also employed in unequal relationships: between old and young, regent and courtier, and so on. The dividing line with what perhaps ought to be termed patronclient relationships was often indistinct. Patronclient relationships are meant to incline towards the informal, personal, and reciprocal, and, with a bit of luck, equal besides". Successivamente però "broadly speaking, friendship, like love between adults, came increasingly to inhabit the private sphere according to the discourses of the nineteenth and twentieth centuries (pp. 190-192). Va aggiunto che in un contesto politico repubblicano le relazioni di amicizia e di *patronage* erano assai complesse sia sul piano istituzionale che in quello definibile più propriamente informale. Ma si veda quanto più sotto osservato.

22 Rinvio in particolare a A. M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna 1999 (Lisboa 1997), in particolare le pp. 36-44. Un concetto fondamentale che contrassegna la storia costituzionale della società europea in età medievale e moderna e da cui non si può prescindere per l'analisi di qualsiasi problema storico.

23 M. Greengrass, *Politics and warfare*, in *Short Oxford History of Europe. The sixteenth century*, ed. E. Cameron, p. 59.

24 Hespanha, p. 45. Un aspetto importante è costituito dal sistema giuridico della vendetta che può essere rintracciato soprattutto tramite le fonti processuali. Un esempio, nel mio *Furore*.

In realtà l'attività delle istituzioni filtra talvolta apertamente le stesse pratiche informali di amicizia, se solo si modifica la percezione tramite cui si osserva il fenomeno²⁵. In una società dominata dal pluralismo e dal concetto di *iurisdictio* i soggetti sudditi rivelano spesso apertamente le costanti interrelazioni tra i livelli formale ed informale delle richieste rivolte alle superiori magistrature del *dominium*. Ecco allora che pratiche come il padrino politico, preesistenti relazioni di amicizia, legami consolidati di colleganza istituzionale e politica emergono a tutto campo con il fine precipuo di piegare un conflitto giurisdizionale a proprio favore²⁶.

Le relazioni di amicizia dovevano comunque conformarsi al sistema politico ed istituzionale entro cui esse si dovevano muovere. Soprattutto laddove questo era costituito da un sistema aristocratico e oligarchico, in cui il potere era trasmissibile sul piano ereditario, ma doveva costantemente misurarsi sul piano costituzionale e giuridico nell'ambito di regole e contrappesi estremamente complessi. A proposito di Venezia Marc Greengrass ha osservato:

Religious fraternities and guilds linked to parochial side-chapels, besides performing charitable endeavours, also supported the clans whose great palaces clustered around Venice's Grand Canal, the families who dominated the city's inner governing councils (the Council of Ten, the Savii Grandii, and the Savii di Terra Ferma). Venice was not alone among the urban oligarchies in trying to prevent such pressures by making the voting system by lot, by restricting or prohibiting the number of times any individual could be re-elected to a particular post, and by cultivating a patrician myth of public-spirited political behaviour. The reality simply meant the distribution of power marginally more widely within the same gloriously self-perpetuating and dominant elites, such was the power of kinship when linked to clientele²⁷.

Elaborazione di un'emozione nella seconda metà del Cinquecento, Verona 2015. Un tema, il furore, che rinvia direttamente a quello più ampio delle emozioni e delle passioni. A questo testo rinvio per l'ampia bibliografia, soprattutto di origine anglosassone, in tema di *anger*.

25 "If we put too much emphasis upon the systemic problem of faction among sixteenth-century political elites, however, we cannot appreciate that clientelism (the politics of client networks) had its positive side. It provided an informal power structure to complement the formal ways in which centre and periphery related to one another. Affinities - loose networks of fidelities, often based around kinship - were inherently personal, flexible, and capable of moulding themselves within existing institutional, feudal, and local identities. They recognized the most common social dynamics of sixteenth-century society: kinship, honour, reward, friendship. Affinities brought potential benefits to both parties", Greengrass, p. 75.

26 Un caso ampiamente documentato è quello concernente la *Magnifica Patria della Riviera* che comprendeva le 36 comunità disposte lungo la riva occidentale del Garda. Il fondo documentario *Extraordinarium* conservato a Salò, nell'archivio della *Magnifica Patria* attesta non solo i numerosi donativi elargiti dal *Consiglio* ai singoli patrizi che occupavano cariche importanti nell'ambito del sistema politico veneziano, ma pure i rapporti di amicizia, di padrino e di colleganza politica intrattenuti con diverse famiglie patrizie i cui membri erano stati inviati nel corso degli anni precedenti a reggere la carica di Provveditore e Capitano, *cfr.* C. Povolo, *Zanzanù. Il bandito del lago, 1576-1617*, Arco (Trento) 2001, in particolare pp. 147 e 169-172.

27 Greengrass, p. 76.

Status, onore, ricchezza contrassegnavano la stratificazione gerarchica all'interno del patriziato veneziano e, ovviamente, sancivano il suo predominio nell'ambito della città-stato. La struttura costituzionale dell'antica repubblica, costituita di una miriade di magistrature, che con la loro attività si calavano nel tessuto sociale della città, declinava le relazioni di amicizia (e la loro valenza giuridica) con i ceti sottoposti in base alla stessa struttura gerarchica. Soprattutto alcune magistrature *minori*²⁸ occupate da membri del patriziato disposti nei livelli più bassi dell'élite, per le loro stesse competenze giurisdizionali, erano generalmente più a contatto con i settori popolari cittadini. Erano queste magistrature a veicolare alcune forme specifiche di *restorative justice*, di una giustizia cioè che mirava non tanto a punire, ma a veicolare tensioni, conflitti e soprattutto un sistema culturale che si alimentava intensamente dei valori della vendetta. Reti di amicizia e tensioni collegate al sistema giuridico della vendetta si alimentavano reciprocamente e contraddittoriamente, con l'obbiettivo di ristabilire la pace tra i gruppi in conflitto, ma anche con l'imprescindibile attenzione rivolta a ristabilire gli equilibri preesistenti allo stesso conflitto²⁹. Erano soprattutto queste magistrature *minori* ad essere direttamente in contatto con il ceto popolare cittadino, veicolandone i conflitti e le tensioni. E' probabile che l'esame analitico della loro attività rivelerebbe le complesse interrelazioni esistenti tra *sistema della vendetta* e reti di amicizia.

La situazione si sarebbe però modificata nel corso del Cinquecento. Ed anche le relazioni di amicizia avrebbero dovuto conformarsi ad una struttura di potere che si sarebbe fatta carico delle diverse richieste provenienti da una società investita da problemi del tutto nuovi sul piano economico e demografico. La struttura oligarchica veneziana interpretò il nuovo clima politico accentrando su di sé un potere che interferì sensibilmente sulle tradizionali relazioni di amicizia, anche se l'intelaiatura costituzionale repubblicana sembrò reggere ancora nei secoli successivi.

Nel Cinquecento

Il 10 gennaio 1582 il Consiglio dei dieci con la *Zonta* assunse un provvedimento di straordinaria gravità, che riguardava direttamente la Quarantia Criminal e due dei suoi *Capi*, Girolamo da Mula e Francesco Memmo. Alla vigilia delle precedenti feste natalizie i due patrizi avevano decretato la libertà di alcune persone incarcerate per aver infranto la pena del loro bando o che comunque non avevano terminato la loro pena. Una legge del 1551, emanata dal Maggior Consiglio, concedeva questa prerogativa ai Capi dei Quaranta, ma a detta della suprema magistratura veneziana

28 Appare evidente che in un sistema costituzionale medievale nessuna magistratura può, in linea di principio, essere definita *minore*, ma si usa qui questo aggettivo per esigenze di chiarezza e, soprattutto, in una più ampia prospettiva cronologica in cui le trasformazioni politiche furono assai rilevanti e tali da influire (sul mero impianto sostanziale) sullo stesso assetto costituzionale.

29 Su questi temi cfr. C. Povolo, *Feud and vendetta. Customs and trial rites in medieval and modern Europe. A legal-anthropological approach* in "Acta Histriae", 23 (2015), 2, pp. pp. 195-244.

essi avevano ecceduto nelle loro competenze. Il Consiglio dei dieci decretava l'arresto del da Mula e del Memmo, annullando inoltre quanto era stato da essi deliberato³⁰. La Quarantia Criminal costituiva la massima espressione di quel ceto dirigente lagunare che, pur escluso dalla gestione delle grandi cariche, rappresentava al massimo grado il repubblicanesimo e le tradizioni della città stato³¹. Il provvedimento del Consiglio dei dieci lasciava intendere come le tensioni che sarebbero poi emerse visibilmente nel corso dell'autunno 1582, fossero già in atto³². Ma quel provvedimento rappresentava pure simbolicamente un'aperta messa in discussione del ruolo svolto dall'antica magistratura e dal ceto patrizio che in essa si identificava, con il tessuto sociale cittadino e, in particolare, con il ceto popolare. Indirettamente, il Consiglio dei dieci sembrava inviare un messaggio ben preciso: la concessione della *grazia* non poteva che discendere direttamente dalla sua autorità e, conseguentemente, ogni rilevante forma di protezione e di amicizia non avrebbe potuto essere stabilita se non previo il suo assenso.

Il tema delle *grazie* rientrava tradizionalmente nelle prerogative delle Quarantie e di frequente esse chiedevano al Consiglio dei dieci una proroga dei lavori (i cosiddetti *postprandii*) per poter espletare tutto il lavoro pendente. Ma è da credere che queste richieste mirassero per lo più ad evitare possibili contraccolpi, che avrebbero potuto sollecitare l'intervento del supremo organo veneziano. Come, ad esempio, nel 1563, quando la Quarantia Civil Vecchia si rivolse direttamente ai Capi del Consiglio dei dieci per far fronte a quello che veniva descritto come un problema insormontabile:

E' tanto grande il numero delle gratie criminali che sono et pendono allo eccellentissimo Consiglio di Quaranta Civil Vecchio, illustrissimi signori Capi, che se Vostre Signorie excelentissime, col mezzo dello illustrissimo Consiglio, non li dano aiuto, molti poveri et infelici carcerati et altri anchora, doppo l'haver speso et consumatto quasi ogni loro sustantia, saranno sforzati morire desperati³³.

Questi aspetti emergono visibilmente in una scrittura di un'altra significativa magistratura *minore* della città. Nel 1573 i Signori di Notte al Criminal si rivolsero ai Capi del Consiglio dei dieci per richiedere delucidazioni sull'istruzione di un processo ad essi affidato e, soprattutto, per informarli che diversi carcerati

30 Per la vicenda cfr. Archivio di stato di Venezia (=ASV), *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 20, 10 gennaio 1581 m.v.

31 Una magistratura che avrebbe svolto un ruolo rilevante anche nei due ultimi secoli di vita della Repubblica. Sulla sua espansione giurisdizionale nello stato di Terraferma del Seicento si veda quanto osservato nel mio *L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591)*, Venezia 2010, pp. 139-140.

32 Sulla *correzione* del 1582-83 cfr. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 173-174.

33 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 89, 9 dic. 1563. La Quarantia chiedeva la concessione di sei *postprandii*, che non otteneva però immediatamente l'approvazione della maggioranza del Consiglio. Sui *Postparandii* cfr. le osservazioni di Cozzi, p. 161.

chiedevano di poter presentarsi davanti al supremo consesso per denunciare alcuni delitti o per “manifestare cose d’importanza”. I Signori di notte al criminal svolgevano un ruolo importante nel mantenimento dell’ordine pubblico della città e disponevano di una forza pubblica e di loro prigionieri, poste lungo il bacino di San Marco. Ma nei decenni precedenti il loro ruolo era stato decisamente messo in discussione dall’espansione delle competenze del Consiglio dei dieci nell’ambito del controllo sociale cittadino. Le loro richieste, indicavano come il potere discrezionale di questa antica magistratura fosse venuto decisamente meno³⁴. Il Consiglio dei dieci accolse comunque la loro richiesta, sottolineando però che i Capi avrebbero ascoltate le persone richiedenti,

non li promettendo cosa alcuna, ma dicendoli solamente che se diranno cosa d’importantia questo Consiglio li haverà quella pietà et li userà quella benignità che gli parerà conveniente³⁵.

Appare evidente che tra profilo istituzionale della singola magistratura e le reti di relazioni e di amicizia intercorressero legami molto stretti, che nei casi sopra descritti è possibile cogliere tramite l’azione invasiva del Consiglio dei dieci, il quale, ricorrendo ad una serie inframmettente di intromissioni, finì sostanzialmente per dettare le regole cui dovevano soggiacere i rapporti di patronato e le modalità d’incidenza dei diversi settori dell’aristocrazia nel tessuto sociale.

Qualche tempo prima ...

Una complessa vicenda che coinvolse numerose magistrature della città lagunare negli anni venti del Cinquecento fa emergere chiaramente lo spessore delle reti di amicizia che si creavano tra il patriziato veneziano e gli altri ceti sociali. Una vicenda che, nel suo complesso, rivela come il processo *invasivo* del Consiglio dei dieci fosse ancora ben lontano dal realizzarsi. La catalizzazione dei conflitti si accentrò su un’altra antica magistratura, i Cinque anziani alla pace, le cui competenze giurisdizionali, limitate a casi di risse e ferimenti, svolgevano un forte impatto sugli strati inferiori della società veneziana. Le loro prerogative erano enfatizzate dal frequente utilizzo della pena del bando che, in linea teorica, permetteva a questa magistratura di agevolare il ripristino della pace sociale, bandendo dalla città coloro che, pur essendo presenti in giudizio, si erano resi autori di aggressioni e ferimenti³⁶. In realtà l’attività dei Cinque Anziani alla pace aveva finito per metter in sordina le

34 In una supplica diretta da questa magistratura al Consiglio dei dieci l’anno precedente è possibile avvertire un’aperta critica rivolta al Consiglio dei dieci, in merito ad una legge assai severa che quest’ultimo aveva pronunciato in tema di *vagabondi*. Un tema che investiva il controllo sociale cittadino, ma che andava evidentemente gestito con duttilità, considerando la complessità del fenomeno. I Signori di notte osservarono che le pene assai severe e le taglie previste nei confronti di chi catturava i vagabondi fossero decisamente diminuite, “et questo perché, come sa vostra Sublimità, per li tempi calamitosi che correno rispetto alla guerra, molti per non trovar da lavorar et per altre occasioni, accompagnate con qualche mal voler, sono ad uno certo modo astretti a diventar vagabondi”, cfr. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 114, 18 giu. 1572.

35 ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 17, 27 luglio 1573.

motivazioni di carattere istituzionale volte ad assicurare la pace cittadina, e si era piegata alle pressioni dei soggetti in conflitto, minando quei valori culturali e morali che legittimavano le reti di amicizia e di protezione. Nel maggio del 1520 il Maggior Consiglio, su proposta di due Capi dei Quaranta, entrava direttamente in uno degli aspetti dell'attività dei Cinque Anziani alla pace che più avevano agevolato l'introduzione di abusi e irregolarità. Il supremo organo veneziano stabiliva difatti che una persona non avrebbe più potuto esser bandita se la citazione in giudizio nei suoi confronti non gli fosse stata inviata direttamente alla propria abitazione³⁷.

La serie di provvedimenti assunti nelle più importanti magistrature veneziane di questi anni suggeriscono uno stato di tensione che, ancor prima di rintracciare le sue origini nei consueti conflitti giurisdizionali, sembra essere motivato dalle contrastanti pressioni esercitate nell'ambito delle reti di protezione. Nel luglio e settembre del 1523 il Senato intervenne per porre termine ad una *consuetudine* che permetteva ai Signori di Notte al Criminal e ai Giudici del Proprio di intervenire su loro precedenti sentenze o su quelle pronunciate dai Cinque Anziani alla pace, permettendo a persone già bandite dalla città di presentare attestazioni in cui si dichiarava "loro esser chieregi, per il che dimandano esser rimesi al iudice ecclesiastico"³⁸.

Che tra l'attività delle diverse istituzioni e le reti di protezioni e di amicizia ci fosse una stretta interrelazione lo si era visto due anni prima, quando il Consiglio dei dieci era intervenuto per correggere una pratica che si era diffusa tra i Cinque anziani alla pace e le *protezioni* che essi accordavano a coloro che si erano resi autori dell'omicidio di banditi e, in quanto tali, avrebbero potuto beneficiare del diritto dell'impunità. Nonostante le contorsioni narrative del testo della legge, si evince come il labile confine tra protezione istituzionale e amicizie fosse esile e potesse dare luogo a evidenti abusi. Il testo del provvedimento assunto dal Consiglio dei dieci nel marzo del 1519 attestava la consuetudine che caratterizzava l'attività del Cinque Anziani alla pace, ma anche gli abusi insorti di seguito alla protezione da loro accordata:

che tutti quelli che haverano interfecto alcun bandito del officio nostro di Signori della pase, si possi et debi fin termine de mesi 4 mettersi soto protection et tutela de cinque predicti, depositando quello è statuito per leze et consuetudine del decto officio; la qual protection

36 L'esclusione tramite la pena del bando, della persona accusata in giudizio avrebbe dovuto ristabilire la pace tra le famiglie e i gruppi in conflitto. Su questi aspetti della pena del bando rinvio al mio saggio *The public rock of cut heads. Violence and banditry in the Mediterranean: Republic of Venice in the 16th century*, di prossima pubblicazione negli Atti del convegno *Renaissance conflict and rivalries: Cultural polemics in Europe, c. 1300-1650*, Venezia 21-22- Maggio 2015.

37 Cfr. cfr. Marino Sanudo, *Diari (1496-1533)*, a cura di R. Fulin, F. Stefani, N. Barozzi, M. Allegri, G. Berchet, Venezia, 1879-1903, vol. 28, coll. 555-556. Si era infatti diffusa la prassi di citare in giudizio con un solenne *proclama* letto nelle consuete sedi pubbliche (a Rialto e San Marco) senza che la persona citata ne potesse venire a conoscenza. Una prassi seguita anche dal Consiglio dei dieci, ma tale abuso presupponeva evidentemente altre e ben più gravi irregolarità.

38 Sanudo, *Diari*, tomo 34, coll. 436-437.

acceptada, dicti homicidiari deino star in preson seradi fino alla sua expedition. Per il che appar che soto i protectori di quelli che al presente se li attrovano, haver tolto molti in protection. I quali fino al presente non sonno stati expediti ; ma per esserli stato dato preson non sicura, contra la forma dele leze nostre, si hano fatto licito cum tal ombra mai sollicitar decta sua expedition. Anzi vano per la terra, commettendo vari et diversi manchamenti in obrobrio dela justitia et danno del proximo³⁹.

Si trattava in realtà di interventi che lasciavano presupporre l'esistenza di una situazione complessa, prevalentemente dettata dall'intreccio tra l'attività di queste magistrature e le reti di protezioni da esse estese nel tessuto sociale lagunare. E difatti nel 1524 il Consiglio dei dieci decretava l'arresto di alcuni patrizi che facevano parte degli Anziani alla pace e dello scrivano del loro ufficio, in quanto "questi asolvevano per danari chi voleano, con dir esser banditi li morti"⁴⁰. La vicenda si aggravò notevolmente nei giorni seguenti, in quanto lo scrivano, che nel frattempo era fuggito, si era infine offerto di rivelare ogni retroscena, in cambio evidentemente dell'impunità. Il Consiglio dei dieci decretò l'arresto di altri scrivani e patrizi che avevano operato nell'ambito dei Cinque Anziani alla pace nel corso di quegli anni⁴¹. La pratica illegale, collegata sia ai banditi che ai *falsi chierici*, sembrava assai estesa e consolidata nel tempo, con il coinvolgimento di quel settore dell'aristocrazia veneziana che gestiva le due magistrature dei Cinque Anziani alla pace e dei Signori di notte al criminal.

Una certa zanza

Quel che sembrava però essere un fenomeno tutto sommato fisiologico al sistema di potere, che si collocava nel tessuto sociale popolare, assunse improvvisamente una dimensione straordinaria che si estendeva ai vertici stessi del potere della Repubblica. Il 19 giugno 1524 Marin Sanudo riferì che si era diffusa per la città una certa *zanza*. L'imbroglione era emerso di seguito alle rivelazioni di Zuan Giacomo Trevisan, che aveva occupato la carica di cancelliere a Torcello, accusato di irregolarità e sottoposto a tortura per ordine dei Capi del Consiglio dei dieci. Le rivelazioni del Trevisan erano apparse di straordinaria gravità, in quanto coinvolgevano presunti abusi in cui erano coinvolti il cancellier grande Niccolò Aurelio e il patrizio Francesco Bollani, il quale aveva ricoperto la carica di avogadore di Comun⁴². L'indagine, condotta da un apposito collegio delegato dal Consiglio dei dieci, appurò le gravi irregolarità commesse dal cancellier grande in materia di banditi del Consiglio dei dieci. Tra il giugno e il luglio del 1524, alle indagini condotte nei

39 ASV, *Consiglio dei dieci, Miste*, filza 43, 16 marzo 1529. La *parte* è pure ricordata da Marin Sanudo nei suoi diari, cfr. Sanudo, *Diari* vol. 27, col 76: "Item, col Consejo di X preseno una parte zerca quelli sono in protetion di V di la paxe, che non habino termine si non certo tempo, *ut in ea*: optima parte a quel officio.". Si osservava inoltre che i depositi versati dalle persone presentate in giudizio venivano divisi tra giudici e scrivani, prima della sentenza e con gli imputati a piede libero.

40 Sanudo, *Diari*, vol. 36, col. 347.

41 *Ivi*, coll. 380, 381, 395, 396, 397, 398, 410.

confronti di numerosi patrizi e scrivani che avevano svolto la loro attività nella magistratura dei cinque anziani alla pace, si sovrappose quindi quella ben più grave che aveva investito la sfera giurisdizionale del supremo organo della Repubblica. Le pene inflitte all'Aurelio, al Bollani e ai numerosi patrizi che si erano macchiati di irregolarità nell'attività dei Cinque Anziani alla Pace furono relativamente miti⁴³, nonostante la vicenda nel suo complesso avesse lasciato chiaramente intendere come le relazioni di amicizia tra alcuni settori del patriziato e gli altri ceti sociali si fossero riverberate nell'ambito stesso delle supreme magistrature veneziane, inquinandone pericolosamente la corretta attività.

La vicenda era stata dunque affrontata assai pragmaticamente, anche perché le irregolarità, per quanto gravi, si inserivano in pratiche sociali che, di per sé, svolgevano un ruolo essenziale nel tessuto urbano. Ma si trattava di irregolarità che evidentemente minavano nelle sue stesse fondamenta il risvolto giuridico e morale dei legami di amicizia. Per tale motivo nel maggio del 1525 il Consiglio dei dieci si decise ad intervenire con un provvedimento sistematico nei confronti dell'antica magistratura dei Cinque Anziani alla pace. L'incipit della *parte* era del resto assai significativo:

Nel ofitio nostro di Cinque da la pase sono in tanto multiplicati li disordini et coruttele, come a suo loco al presente si dechiarirà, che hormai non più offitio, ma si può chiamar fomento et causa de malefittii, homicidii et enormità impunite per la malitia de pravi ministri, come in parte a questi superior mesi si ha possuto veder, *cum* grande offesa della Divina Maestà, della iustitia et honor del stato nostro⁴⁴.

Con una serie di disposizioni si regolamentava *ex-novo* l'attività della magistratura e soprattutto si affidava la concessione delle grazie all'Avogaria di comun e al Consiglio dei 40 al Criminal. Venivano inoltre posti dei limiti, che avrebbero dovuto contenere la forte discrezionalità dei suoi giudici. Una discrezionalità che

42 Niccolò Aurelio oltre che per la sua attività di cancelliere e l'amicizia intrattenuta con l'umanista Pietro Bembo è noto per aver commissionato a Tiziano il dipinto *Amor sacro e amor profano*, che doveva celebrare il suo matrimonio avvenuto nel 1514 con Laura Bagarotto. Un matrimonio di cui si parlò molto nella Venezia dell'epoca, in quanto il padre, il marito e lo zio di Laura Bagarotto, nonostante avessero proclamato la loro innocenza, erano stati condannati a morte per aver favorito l'ingresso degli imperiali nella città di Padova. Sulla vicenda cfr. S. Hale, *Titian. His life and the golden age of Venice*, New York 2012.

43 Tutta la vicenda venne seguita da Marin Sanudo nei suoi diari, cfr. *ivi*, vol. 36, coll. 413-419, 421, 437, 441, 449, 456, 459-461, 463-464, 469-470, 473, 476, 483, 486, 496, 502; vol. 37, coll. 339-340, 377, 412, 448, 516. Niccolò Aurelio venne condannato alla pena della relegazione perpetua in Treviso e alla perdita della carica di cancellier grande; Francesco Bollani venne privato di ogni carica per due anni; pene di relegazione e di privazione degli *uffici* vennero infine inflitte ai patrizi che avevano occupato la carica di Cinque Anziani alla pace. Ma nella stessa estate del 1524 sia l'Aurelio che il Bollani e gran parte degli altri imputati ottennero una significativa riduzione della pena dietro versamento di una cospicua somma di denaro.

44 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 1, 23 mag. 1525; Sanudo, *Diari*, vol. 38, coll. 339, 341-344.

evidentemente incidereva negativamente non solo sul corretto funzionamento della magistratura, ma pure sul versante non meno importante delle relazioni amicali, come lasciava ben intendere un brano della *parte*:

L'era introdotto *etiam* che'l cassier de i Cinque solo per sua utilità faceva terminatione, sì in assolver come condannar et far gratia; il che è de non volgar importantia. Perhò sia statuito : che de cetero per ditto offiio non si possa far alcuna termination di assolver, condannar over far gratia ad alcuno absente o presente salvo a bossoli et ballote, et per tre ballote almeno di loro cinque. Et perchè grandissimo disturbo al iudicar et satisfar alla conscientia fanno li multiplicati pregi et intercessione, le qual se fanno hormai senza alcuna consideratione o rispetto della iustitia. Perhò, confirmando li ordeni sopra de ciò disponenti, sia adiunto et dechiarito che a l'offitio predito di Cinque non si possa pregar, né per alcun modo interceder per alcun, sì condannato come non expedito, sotto irremissibil pena de lire cento de pizoli da esser tolta a cadaun; et se'l starà nobile sia immediate messo debitor a palazzo, et non possa esser depennato se'l non haverà compitamente pagato⁴⁵.

Il corpo e l'anima della Repubblica

Nel corso del Cinquecento, accentuando un processo che è già visibile nel secolo precedente, il Consiglio dei dieci ampliò la sua attività politica, sottraendo ad altre importanti magistrature come il Senato, il Collegio e l'Avogaria di Comun, una serie rilevante di competenze. Un processo che investiva soprattutto l'amministrazione della giustizia e che, non diversamente da quanto avveniva in altre realtà italiane ed europee, rifletteva l'esigenza di affrontare le grandi trasformazioni economiche e sociali in atto⁴⁶. Un organo, il Consiglio dei dieci, che insieme alla sua Zonta avrebbe rappresentato in maniera significativa il consolidamento di un potere oligarchico e plutocratico che, senza esitazioni, si sarebbe ben presto posto alla guida della Repubblica, rappresentandone, paradossalmente, sia le istanze egualitarie, che l'esigenza politica di assumere decisioni difficilmente risolvibili con la consueta dialettica istituzionale.

L'estensione delle competenze della grande magistratura veneziana incise in particolare sia sulla dimensione dei conflitti interni al patriziato veneziano (*sistema giuridico della vendetta*), sia sulle relazioni di amicizia, che tradizionalmente avevano caratterizzato la dimensione antropologica e sociale della città. Come avrebbe ricordato nel 1849 Agostino Sagredo, il Consiglio dei dieci avrebbe assunto su di sé il ruolo simbolico di *patrono del popolo*. Un ruolo dalla forte valenza politica, che si sarebbe costantemente rapportato alla dimensione culturale e sociale della città, ed attento a cogliere la possibile incidenza di fenomeni come il *gossip* o,

45 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 1, 23 mag. 1525. Un passo significativo, che lascia emergere chiaramente dimensione giuridica svolta dalle relazioni di amicizia e patronato filtrate da questa magistratura.

46 Le trasformazioni politiche ed istituzionali, maggiormente avvertibili nella seconda metà del Cinquecento, sono state analiticamente descritte in Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, in particolare pp. 145 e sgg.

più in generale, gli umori che serpeggiavano tra le calli e i campi cittadini⁴⁷. Ma, soprattutto, un ruolo che avrebbe fortemente inciso sulle tradizionali forme di giustizia, che per un lungo periodo avevano contraddistinto il legame tra ceti popolari e magistrature *minori*.

L'estensione delle competenze del supremo organo veneziano e del patriziato di cui era espressione è avvertibile nella struttura stessa del palazzo ducale (il *corpo*), sede di un potere repubblicano che, enucleatosi dapprima nell'antica città stato, era poi divenuto simbolicamente il punto di riferimento di un grande stato territoriale. L'antico corpo di palazzo, costantemente rimodellato, sia per motivi di funzionalità, che per provvedere alle distruzioni causate dai numerosi incendi che divamparono a più riprese, riprodusse al proprio interno la nuova conformazione istituzionale oligarchica e i riti di separazione e di iniziazione, tramite cui il ceto oligarchico mirava a sancire il proprio predominio.

Un processo di separazione, innanzitutto, rispetto a magistrature che, come ad esempio il Maggior Consiglio, le Quarantie e l'Avogaria di comun, erano espressione stessa della fisionomia repubblicana, e, di conseguenza, di quel numeroso patriziato che in esse individuava le prerogative politiche e i segni di distinzione rispetto agli altri ceti sociali, veicolandone i rapporti di patronato. Ma anche riti di iniziazione, soprattutto nei confronti di quella cancelleria ducale che una legge del 1531 dello stesso Consiglio dei dieci aveva definito senza infingimenti "l'anima de la Repubblica nostra"⁴⁸. Separazione ed iniziazione, che avevano il precipuo obiettivo di sancire sul piano simbolico l'alterità e la supremazia di quelle famiglie patrizie che si erano assunte l'onore e l'onere di guidare le sorti della Repubblica nel difficile nuovo clima politico e sociale cinquecentesco.

Una fitta serie di provvedimenti attesta l'attenzione del supremo organo veneziano nello stabilire anche una separazione fisica nei confronti delle altre magistrature e del ceto medio-basso dei patrizi. Negli anni '40 del Cinquecento si adattarono ad uso esclusivo del Consiglio dei dieci quelle prigioni poste ai lati del canale (i cosiddetti *pozzi*), mentre le altre magistrature continuarono ad utilizzare quelle antiche poste lungo il bacino di San Marco⁴⁹. Progressivamente lo spazio riservato al Consiglio dei

47 Su questo tema rinvio in particolare a E. Horodowich, *Language and statecraft in early modern Venice*, Cambridge 2008.

48 Legge del 16 gen. 1530 (*more veneto*) nel cui *proemio* si esplicitava la necessità di riedificare il palazzo ducale "che fu ruinato, nel qual redur se soleva questo Conseio, el Conseio de Pregadi et la Quarantia Criminal". A tal fine venivano eletti tre provveditori alla fabbrica del palazzo, cfr. G. Lorenzi, *Monumenti per servire alla storia del palazzo ducale di Venezia*, Venezia 1868, pp. 192-193.

49 ASV, *Capi del Consiglio dei dieci, Notatorio*, reg. 15, cc. 94, 171, 26 sett. e 31 dic. 1541; *Comuni*, reg. 15, c. 81, 29 nov. 1542, in cui si dice esplicitamente: "havendosi gran bisogno di luogo dove si havesse a metter li presoneri di questo Consegio, si trovò per deliberation di quello da fabricarne fino al numero de XI nelle ruine qui in corte di palazzo, parte sotto la residentia delli Capi et parte vicine al cancello della preson forte". Il 18 ago. 1546 si deputavano quattro guardiani alla custodia degli otto *camerotti* e di altre tre prigioni riservate allo stesso Consiglio.

dieci venne delimitato con l'esclusione, sia fisica che simbolica, di ogni altra persona. Il 5 gennaio 1575 (m.v.), ad esempio si dichiarò esplicitamente che i provveditori incaricati della fabbrica del palazzo riservassero uno spazio apposito ai Capi del Consiglio dei dieci

Ove possano ritirarsi a consigliar et trattar quello li parerà secretamente, essendo che per la camera ove stanno al presente passano per necessità delli collegi criminali molte persone, con indignità del loro tribunale, oltra che si possono con facilità udir le cose che si trattano⁵⁰.

Nel 1588 la suprema magistratura decretò inoltre che fosse adattato un apposito luogo della tortura in cui gli imputati avrebbero potuto essere interrogati con la necessaria riservatezza⁵¹.

Con una serie di provvedimenti, che si muovevano in sintonia con le trasformazioni istituzionali di questi decenni, il Consiglio dei dieci aveva riservato a sé quell'ala di palazzo ducale che, partendo dai pozzi e passando per l'antisala dell'Avogaria di Comun, rifletteva, prima ancora che l'estensione del suo potere, l'utilizzo di un proprio rito inquisitorio che, evidentemente, si era andato sempre più consolidando, all'insegna della segretezza e dell'esclusività⁵². E, non a caso, esso sarebbe divenuto ancor più visibile tra la fine del secolo e i primi anni del successivo con la costruzione delle prigioni nuove *al di là del rio* e il ponte (*dei sospiri*), che le congiungeva all'ala del palazzo che più rifletteva il ruolo preminente assunto dal Consiglio dei dieci, soprattutto in ambito penale⁵³.

L'espansione giurisdizionale e il controllo nei confronti del patriziato si concretizzarono visibilmente con la legge del 9 marzo 1571, tramite la quale il Consiglio dei dieci riservò a se stesso e agli Esecutori contro la Bestemmia, che utilizzavano il suo rito inquisitorio, ogni istruzione di processo e pronuncia di giudizio inerenti casi in cui erano comunque coinvolti dei patrizi veneziani⁵⁴. È stato osservato come questa legge creasse una divisione nell'ambito del ceto dirigente e

50 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 32, c. 89.

51 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 39, c. 236. L'incipit della *parte* era significativa: "Dovendosi per le considerationi fatte a questo Consiglio far provisione di un luogo per la tortura, acciò l'espeditioe delli casi di questo consiglio li quali sono ordinariamente importanti passi con quella secretezza, che conviene, poi che hora per difetto di luogo è necessario far condur i rei, et altri alla tortura al luogo delli officiali nostri di notte al criminal in conspetto di molti, et deservitio della giustitia...".

52 Sono diverse le *parti* che riflettono, più o meno direttamente, l'ampio utilizzo del rito inquisitorio. Come ad esempio la *parte* del 5 aprile 1568 in cui si esplicitava chiaramente: "Sono talmente accresciuti li processi nell'ufficio delli Capi di questo Consiglio per la difficoltà che si ha nel ridur li collegi et per la facilità con la quale si abbracciano alcuni casi che doveriano esser espediti da altri consigli, che le prigioni sono piene...", ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 28, c. 102, alla data.

53 Su palazzo ducale rinvio a F. Zanotto, *Il palazzo ducale di Venezia*, Venezia 1853. Un testo sorretto da un forte impianto archivistico e che si presta, oggi, ad una serie di rilevazioni interpretative di grande rilievo.

soprattutto sancisse un “divario insormontabile tra patriziato veneziano e il resto dei sudditi, tra governanti e governati”⁵⁵. Di certo la legge del 1571, pur non intervenendo direttamente sulle competenze delle altre magistrature giudiziarie, indebolì fortemente la tradizionale giustizia *restorative*, che per lungo tempo aveva contraddistinto la loro attività nel tessuto urbano popolare. Come del resto faceva chiaramente intendere un passo significativo della *parte*:

Non possa nell’avenir alcun Magistrato, officio o consiglio impedirsi in detti casi, anzi siano obligati, et particolarmente li avogadori de commun, ufficiali di notte al civil, et criminal, et cinque de la pase quando haverano alcuna denontia, o querela, o notitia per relatione de barbieri, o per qual altra via si voglia de simil casi, mandarla immediate alli capi di questo consiglio, sotto pena di esser privi dell’officio che havessero et del Maggior Consiglio per anni doi, et al nodaro, scrivano, o coaggiutor, overo altro ministro, in mano de chi capitasse tal denuncia, querela, o nota, et non la portasse in termine de tre giorni alli capi preditti di perpetua privation dell’officio suo⁵⁶.

L’ampio e sempre più esteso utilizzo del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci ebbe un’influenza notevole anche nei confronti della cancelleria ducale, con le sue “importantissime scritture de quella che è l’anima de la Repubblica”⁵⁷. Nel suo ambito si venne a rafforzare quel corpo di segretari del Consiglio dei dieci, ma soprattutto la figura dei cancellieri incaricati di leggere ed istruire i processi criminali affiancando gli Avogadori di comun.

L’attività del Consiglio dei dieci, a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento, fa emergere quello che, a tutti gli effetti, è possibile definire un vero e proprio rito di iniziazione tramite cui si cominciò ad affidare ad un unico cancelliere la conduzione dei processi criminali istruiti con il rito del Consiglio dei dieci. Personaggi come Nicolò Padavin e Piero Darduino, che attesero per decenni a questo compito, e che nelle loro suppliche testimoniano il clima di segretezza che avvolgeva il rito inquisitorio dei dieci. In una sua lunga supplica del 1584 Nicolò Padavin, ripercorrendo la storia della sua famiglia, si soffermò in particolare con enfasi sull’incarico che gli era stato affidato sin dal 1570. Un’enfasi che lascia comunque intravedere l’aura di segretezza che avvolgeva il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci. Il Padavin, che in precedenza aveva svolto l’incarico di notaio presso

54 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 30, cc. 4-5. La *parte* esplicitava inizialmente il dato più significativo: “tutti li casi criminali nelli quali interverrà alcun nobile di questa città, così offendendo, come essendo offeso, siano espediti per questo consiglio, li altri casi veramente pur criminali, ove intervenga nobile, come è ditto di sopra, siano espediti per li esecutori nostri contra la biastema, et per li doi Inquisitori, che di mese in mesi si cavano in questo consiglio per li collegi”. Gli Esecutori avrebbero dunque dovuto essere affiancati dai due *inquisitori* che nel Consiglio dei dieci facevano parte dei *collegi* deputati alla formazione dei processi; e ad essi venivano affidati tutti quei casi “ove non interverrà homicidio, o pensamento”. Il Consiglio dei dieci si riservava di istruire i processi nei casi “ove intervenga homicidio o pensamento”.

55 Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, p. 169.

56 ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 30, c. 5.

57 Così recitava il testo della legge del 1531, poco sopra ricordata.

l'Avogaria di comun, era subentrato ad Antonio Milledonne nel compito d'istruire i processi criminali. Come egli ricordava, aveva però dovuto soggiacere a quattro condizioni:

L'una che, formati per me li processi et espediti li casi da collegi, fussero consegnati a un secretario del suo illustrissimo Consiglio che gli avesse a legger et notar l'espediti.

La seconda che io per parte particolar non potesse intrar nel suo Consiglio, reservata la ordinaria di concorrer nelle vacantie, come potevo far per esser nodaro primario dell'Avogaria, che per leze può esser ballotato secretario ordinario del suo Consiglio.

La terza che in caso di stato io non avesse a scriver.

La quarta che io dovessi servir senza salario, come mi era contentato.

Nei due anni seguenti le prime tre condizioni gli erano state progressivamente sottratte:

Li piacque l'anno dreo, per servitio suo, di derogar per diverse parte del suo eccelso Consiglio et etiam con la Zonta a tutte tre le conditioni che me liberavano dalla servitù, però che fu messo diverse parte che io intraese non solum nel suo Consiglio, ma etiam nella Zonta per legger diversi processi importantissimi per me formati in materia di stado et tanto secreti che le parti che mi dispensavano a venir nel suo Consiglio sono annotate nelli libri secretissimi suoi, che stanno solamente appresso li secretari. Dopo l'anno 1572 fu preso medesimamente nel suo Consiglio che nelli casi criminali leggesse in esso essi processi. Questo carico fu a me grave, però che ho convenuto assiduamente star, mentre era chiamato al suo Consiglio o della Zonta alle scalle aspettando l'hora commoda alla Serenità Vostra di esser chiamato per il suo servitio [...]. L'anno poi 1578 fu preso nel suo Illustrissimo Consiglio che leggendo li processi avesse a notar etiam l'espediti, carico importante et molto pericoloso alla mia vita, essendo che nel tempo dell'istade, facendo lettura di quatro hore, resto così caldo et sudato che el mutarmi mi era giovamento. Et per l'espediti non mi son mai partito et per gratia di sua divina Maestà mi son conservato sano⁵⁸.

Una supplica, quella di Nicolò Padavin, che testimonia il complesso inserimento del cancelliere negli anditi più arcani del corpo del palazzo e nei suoi riti segreti. Riti che se sancivano la separatezza del potere supremo oligarchico dal rimanente del ceto dirigente, attestavano pure, indirettamente, lo sguardo sorvegliato tramite cui esso si rapportasse al tessuto cittadino, curando con estrema cautela la conservazione dell'*anima della Repubblica*⁵⁹.

58 La supplica del 1584 venne presentata in copia nel 1586, in quanto come ricordava il cancelliere, nonostante i membri del Consiglio dei dieci lo avessero ritenuto degno della *grazia* richiesta, “la mutation del Consiglio et altri accidenti che sono occorsi hanno causato che non si è potuto far altro”. Il Padavin chiedeva che un ufficio di cui beneficiava il figlio Giovan Battista fosse trasferito alle figlie Laura e Marietta “per il loro maritar”, cfr. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 165, 5 dic. 1586.

59 Agli inizi del Seicento, l'estensione dell'attività giudiziaria costrinse il Consiglio dei dieci ad utilizzare, in maniera alternata, diversi segretari nell'istruzione dei processi penali, ma non venne comunque meno il ruolo centrale del cancelliere cui si affidava *in primis* la responsabilità precipua della cancelleria criminale, cfr. in particolare ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 228, 14 giu. 1600; *Consiglio dei dieci, Secrete*, filza 27, 29 gen. 1601 m.v.

Nonostante la sottrazione di competenze imposta dalla *correzione* del 1582-83 il Consiglio dei dieci, accentuò paradossalmente le sue prerogative e il suo controllo sul ceto dei patrizi e sulle magistrature cittadine. Il supremo organo veneziano intervenne ripetutamente e con piglio severo nei numerosi conflitti tra le famiglie patrizie animate dallo spirito della vendetta, imponendo perentoriamente, anche alle più riottose, l'obbligo della pace. Una pace che, evidentemente, per le famiglie più potenti, era in grado di sancire quegli equilibri che il sistema della vendetta riteneva comunque imprescindibili. Ma che per le famiglie che occupavano i livelli gerarchici inferiori, erano comunque considerate una lesione del proprio onore e che, di certo, non ripristinavano gli equilibri precedenti al conflitto⁶⁰.

La *correzione* del 1582-83 ebbe inoltre l'effetto di accentuare il controllo nei confronti delle magistrature inferiori. Come, ad esempio, nel 1584, quando gli Esecutori contro la bestemmia si presentarono direttamente alla presenza dei Capi del Consiglio dei dieci, lamentando che la recente *parte*, pronunciata dalla suprema magistratura in tema di *forestieri di aliena dition* che giungevano in Venezia, li avesse investiti di competenze che essi ritenevano di non essere in grado di assolvere. Chiedendo che tale materia fosse delegata ad altre magistrature, gli Esecutori contro la bestemmia ricordavano le loro competenze, già di per sé estese:

Che l'offici et cargo suo è così laborioso al presente, rispetto alle cose che li sono state commesse, che anche con difficoltà possono attender a quelli, quali sono:

La materia della bistema; e
quella dei nobeli che offendono et sono offesi;
la cosa delli reduiti, zuego et meretrice;
la materia delli matrimoni clandestini
violentie nelle chiese et luogi sacri;
circa le stampe senza licencia.

In realtà, come essi aggiungevano, la nuova competenza sembrava ledere l'onore della magistratura stessa:

non tochando, a loro dir, in quanta riputatione è stato et debba esser tenuto il suo magistrato [...], unde che volendo che loro mettino questa materia de forestieri, li pareva che così venisse a diminuire.

Gli Esecutori contro la bestemmia potevano essere considerati una vera e propria magistratura satellite del Consiglio dei dieci. Il supremo consiglio non accolse però le loro rimostranze e decretò che da quel momento in poi un altro Esecutore avrebbe

⁶⁰ Sono numerosi gli esempi, che in questa sede accenno solamente: ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 22, 10 ag. 1585, pace tra membri della famiglia Trevisan e Sanudo; *ivi*, 28 giu. 1585, pace tra le famiglie Dolfin e Pisani; *ivi*, filza 27, 28 mag. 1591 tra le famiglie Mocenigo e Querini. In questa occasione i Capi osservarono come il conflitto fosse stato *rappresentato* al Consiglio dei dieci: “al quale perché spetta il conservare il quieto et pacifico vivere della città et massime tra la nobiltà nostra”. Ma aggiungevano significativamente: “né essendo mancato li Capi di esso Consiglio, colli sequestri ordinati, di far contener finhora nelli loro termini li predetti nobili nostri; essi però, per officii fatti da interposite persone non si sono potuti ridurre alla riconciliatione”.

dovuto aggiungersi ai tre già esistenti, in modo che, alternandosi di due mesi in due mesi con gli altri colleghi, “possa esser continuata la sudetta operation conforme alla mente di questo Consiglio”⁶¹.

Realtà istituzionale e pratiche di amicizia contrassegnarono la società dell’antica città-stato, all’insegna di interrelazioni che nel corso del Cinquecento subirono rilevanti cambiamenti, che ebbero nel Consiglio dei dieci un vero e proprio catalizzatore politico. Ma a partire dagli ultimi decenni del secolo, sulla scia soprattutto delle leggi in materia di banditismo e dell’utilizzo sempre più ampio del rito inquisitorio, anche la realtà del dominio da terra e da mar venne investita da profondi mutamenti. Nel dominio di Terraferma, la messa in discussione sostanziale (ancorché non formale sul piano costituzionale) delle autonomie locali, soprattutto di quelle delle grandi città della pianura veneta e lombarda, ebbe l’effetto di modificare la natura stessa delle relazioni di patronato e di amicizia che, anche sul piano individuale, incontrarono riferimento costante nell’ambito del patriziato veneziano e delle magistrature della città lagunare⁶².

61 La *parte*, con allegata l’interessante supplica degli Esecutori contro la Bestemmia, è in ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 154, 13 gen. 1583 m.v.

62 Rinvio al mio *L’intrigo dell’onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997.